

N. 2228

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore BONFIETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MARZO 1997

—————

Servizi di ordine e sicurezza pubblica a pagamento

—————

ONOREVOLI SENATORI. — Sempre più ampio è lo spiegamento delle forze dell'ordine a cui ormai abitualmente si deve far ricorso in occasioni di partite di calcio ma anche e più in generale quando si abbiano manifestazioni che raccolgono un grande numero di spettatori.

Se si pensa che secondo dati abbastanza approssimativi ma attendibili, il solo campionato di calcio porta ad una spesa annua di oltre 80 miliardi e che sono molte altre le manifestazioni a fini di lucro che impiegano notevoli spiegamenti di forze dell'ordine, si deve affrontare il problema di un coinvolgimento degli organizzatori, che traggono vantaggio dalle iniziative fissando in una soglia di 10.000 presenze il limite che comporta un pagamento.

Questo al fine di non colpire manifestazioni «minori» che invece avrebbero bisogno di forme di sostegno.

Si pensa che questa proposta nel suo spirito possa essere equiparata alla legge 26 luglio 1965, n. 966, recante «Disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento». Tale provvedimento legislativo dispone che siano effettuati a pagamento, tra gli altri, «i servizi di soccorso tecnico, quando non vi sia pericolo imminente di danno a persone ed a cose, e le visite ed i servizi di vigilanza, ai fini della prevenzione incendi».

Occorre rilevare come l'attività volta alla prevenzione degli incendi sia tra quelle istituzionalmente proprie del Corpo dei vigili del fuoco, come emerge da numerose disposizioni legislative: esso «è chiamato a tutelare l'incolumità delle persone e la salvezza delle cose, mediante la prevenzione e l'estinzione degli incendi e l'apporto di soccorsi tecnici in genere» (articolo 1 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570); «la prevenzione incendi costituisce servizio di in-

teresse pubblico per il conseguimento di obiettivi di sicurezza della vita umana e incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente secondo criteri applicativi uniformi nel territorio nazionale. Il servizio di prevenzione incendi costituisce compito istituzionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» (articolo 1 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577); «sono attribuiti al Ministero dell'interno; a) i servizi di prevenzione ed estinzione degli incendi e, in genere, i servizi tecnici per la tutela della incolumità delle persone e la preservazione dei beni, anche dai pericoli derivanti dall'impiego dell'energia nucleare» (articolo 1, lettera a), della legge 13 maggio 1961, n. 469).

La previsione in un provvedimento legislativo che taluni servizi delle forze dell'ordine, finalizzati al mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, siano svolti dietro pagamento di una tariffa non sembra pertanto poter sollevare obiezioni di contrarietà all'ordinamento; e ciò pur considerando che tali servizi sono istituzionalmente propri delle forze di polizia le quali, a norma di legge, perseguono i «fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» (articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il «nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»): proprio sulla scorta dell'esempio della normativa concernente i Vigili del fuoco, sopra richiamata, può infatti ritenersi conforme all'ordinamento una previsione in questo senso. Va d'altronde ricordato che nella scienza delle finanze le figure delle tariffe e delle tasse si distinguono dalle imposte proprio perchè è presente un legame corrispettivo — rispettivamente più e meno forte — con una prestazione di servizio pubblico *ad personam* (tariffe di trasporto pubblico, tasse scolastiche).

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

*(Servizi di ordine e sicurezza pubblica
a pagamento)*

1. I servizi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica in occasione dello svolgimento di manifestazioni sportive, culturali o di altra natura con pubblico pagante sono effettuati a pagamento, in conformità alle disposizioni della presente legge.

Art. 2.

*(Commissione per la determinazione
delle tariffe)*

1. Presso il Ministero dell'interno è istituita una Commissione avente il compito di individuare le tariffe relative ai servizi di ordine e sicurezza pubblica a pagamento.

2. La Commissione è composta:

- a) dal Capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza;
- b) dal comandante generale dell'Arma dei Carabinieri;
- c) dal comandante generale del Corpo della Guardia di finanza;
- d) da un consigliere di Stato;
- e) dal vice direttore generale del dipartimento della pubblica sicurezza, incaricato dell'attività di coordinamento e di pianificazione.

Art. 3.

(Soggetti tenuti al pagamento delle tariffe)

1. Sono obbligati al pagamento delle tariffe le società, associazioni o altri enti che hanno organizzato le manifestazioni cultu-

rali, sportive o di altra natura, e che percepiscono il ricavato della vendita dei biglietti per l'accesso del pubblico alla manifestazione stessa.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti al pagamento delle tariffe di cui alla presente legge quando il pubblico pagante superi le 10.000 unità.

3. Le modalità di attuazione e di pagamento delle tariffe di cui al presente articolo sono stabilite con un regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.